

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
NELLA SOCIETA' MIROGLIO FASHION S.R.L.**

Redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile

Gli Organi Amministrativi di Miroglio Fashion S.r.l. (“**Miroglio Fashion**” o “**Società Incorporante**”), con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03232400048 e di Miroglio Textile S.r.l. (“**Miroglio Textile**” o “**Società Incorporanda**”), con sede legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03232390041, hanno concordemente redatto e predisposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il presente progetto di fusione (il “**Progetto**”), che verrà sottoposto alle rispettive Assemblee per la sua approvazione.

PREMESSA (LA RIORGANIZZAZIONE)

La presente operazione di fusione, come meglio oltre specificato, rientra in un più ampio processo di riorganizzazione societaria (la “**Riorganizzazione**”) del Gruppo Miroglio che parte dalle seguenti premesse:

- a) Miroglio Fashion e Miroglio Textile sono società appartenenti al Gruppo Miroglio, entrambe controllate al 100% da Miroglio S.p.A. ed entrambe soggette a direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- b) Miroglio Textile è stata costituita nel 2008 nell’ambito di un più ampio processo di riorganizzazione societaria della capogruppo Miroglio S.p.A. che, al fine di procedere ad una più chiara suddivisione dei propri business, ha creato due società indipendenti ed omogenee per modello di business (Miroglio Textile e Miroglio Fashion) e ha conferito il ramo d’azienda relativo alla “produzione e al commercio di tessuti e filati” alla società Miroglio Textile e il ramo d’azienda relativo alla “produzione e commercializzazione di abbigliamento femminile” alla società Miroglio Fashion;
- c) Nel corso degli anni successivi Miroglio Textile ha riorganizzato le proprie attività e nel 2017 ha costituito due nuove società, Stamperia di Govone S.r.l. e Sublitex S.r.l. (“**Sublitex**”) e, al fine di razionalizzare i diversi business attraverso la loro segregazione per aree omogenee e di favorire una maggiore focalizzazione sui business indipendenti, ha conferito il ramo d’azienda della “stampa transfer” alla controllata Sublitex e il ramo d’azienda della “stampa tradizionale” alla controllata Stamperia di Govone S.r.l.;
- d) Negli anni successivi la controllata Stamperia di Govone S.r.l. ha risentito sempre più della crisi del mercato della stampa e conseguentemente ha definitivamente cessato l’attività produttiva in data 3 luglio 2020;
- e) Nello stesso anno (2020) Miroglio Textile ha ceduto a terzi la BU “Tessuti”;
- f) Il business di Miroglio Textile negli anni successivi ha continuato a ridursi fino al 2024 quando anche il business della BU “M360”, nata in Miroglio Textile per la creazione e la produzione di capi di abbigliamento destinati ai clienti terzi, non avendo raggiunto gli

obiettivi di sviluppo auspicati, è stata dismessa e le relative residue attività sono confluite nell'ambito della Supply Chain della collegata Miroglio Fashion;

- g) Attualmente il perimetro di Miroglio Textile comprende unicamente la partecipazione nella controllata Sublitex, la BU "Filo" e alcune partecipazioni in società estere;
- h) essendo venuti meno i principali *business* per i quali Miroglio Textile era stata costituita, la capogruppo Miroglio S.p.A. intende procedere con la Riorganizzazione attraverso una razionalizzazione della struttura del Gruppo, con le finalità di una migliore identificazione delle attività caratteristiche e del ruolo delle diverse società oggetto della Riorganizzazione, di semplificazione operativa e, di conseguenza, di maggiore efficienza gestionale;
- i) in particolare, la Riorganizzazione consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - una semplificazione della struttura di Gruppo con riduzione di una *legal entity* (Miroglio Textile), con conseguente riduzione dei costi generali;
 - una semplificazione della gestione amministrativa a) relativamente alle attività di logistica per effetto del passaggio della BU "Filo" da Miroglio Textile a Miroglio Fashion, e b) relativamente alle attività sia di logistica sia di supply chain per effetto del riposizionamento di Miroglio Maroc Sarl da società interamente controllata da Miroglio Textile a società interamente controllata da Miroglio Fashion;
 - il trasferimento della gestione della partecipazione nella controllata turca "Miroglio Marmara Tekstil Limited Sirketi" dalla società Miroglio Textile alla società Sublitex a beneficio della quale la controllata turca svolge la maggior parte delle proprie attività;
 - il trasferimento della gestione della partecipazione in Sublitex alla società Miroglio S.p.A. che ha quale oggetto sociale, fra le altre attività, il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società controllate e collegate e l'assunzione di partecipazioni in altre società;
 - il rafforzamento patrimoniale di Sublitex con incremento del proprio patrimonio netto, come di seguito meglio specificato;
 - il rafforzamento patrimoniale di Miroglio Fashion con incremento del proprio patrimonio netto, per effetto della fusione di seguito indicata.

In considerazione delle sopraelencate premesse, la Riorganizzazione si articolerà nelle seguenti operazioni:

- (i) versamento da parte di Miroglio Textile in favore di Sublitex di Euro 2.500.000 in conto capitale, da iscriversi in apposita riserva del patrimonio netto di Sublitex denominata "Riserva in conto capitale";
- (ii) cessione della partecipazione nella società turca "Miroglio Marmara Tekstil Limited Sirketi" da parte di Miroglio Textile in favore di Sublitex;
- (iii) scissione parziale proporzionale di Miroglio Textile con assegnazione della partecipazione in Sublitex a favore della controllante Miroglio S.p.A. (la "**Scissione**");
- (iv) fusione di Miroglio Textile in Miroglio Fashion (la "**Fusione**").

L'assemblea di Miroglio Fashion S.r.l. che approverà il progetto di fusione, provvederà altresì in via previa a deliberare la copertura perdite di tale società ex art. 2482-bis c.c. e ad effettuare un'ulteriore riduzione volontaria del capitale.

Si precisa che relativamente alle operazioni (iii) e (iv), i soci delle società partecipanti alla Scissione e alla Fusione hanno espressamente rinunciato:

- alla predisposizione della situazione patrimoniale (in conformità alla previsione di cui all'art. 2501-*quater*, comma 3, del Codice Civile);
- alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-*quinquies*, comma 4, del Codice Civile);
- alla predisposizione della relazione degli esperti (art. 2501-*sexies*, comma 8, del Codice Civile); e
- ai termini di cui all'art. 2501-*ter*, comma 4 e 2501-*septies*, comma 1, del Codice Civile.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa applicabile, gli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla Fusione danno inoltre atto che, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, c.c., la Società Incorporante, a decorrere dalla data di effetto della Fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, manterrà inalterate la propria denominazione e la propria forma giuridica di società a responsabilità limitata e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

<p>1. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</p>
--

1.1. Società Incorporante

Miroglio Fashion S.r.l., società a responsabilità limitata a Socio Unico, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 03232400048, REA CN-273688.

Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato alla data del presente Progetto, è pari ad Euro 97.000.000,00.

La Società Incorporante è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte di Miroglio S.p.A., società per azioni, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00164430043, REA CN-25704.

In seguito alla prospettata Fusione la Società Incorporante continuerà ad esistere ed assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione.

1.2. Società Incorporanda

Miroglio Textile S.r.l., società a responsabilità limitata a Socio Unico, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 03232390041, REA CN-273687.

Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato alla data del presente Progetto, è pari ad Euro 1.000.000,00, composto da una quota di nominali Euro 1.000.000,00.

La Società Incorporanda ha per oggetto sociale:

“- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di filati e tessuti greggi;

- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento, di accessori dell'abbigliamento, di articoli sportivi e di articoli di “moda” in genere, quali – a titolo esemplificativo – bigiotteria, occhiali, orologi e profumi;

- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento.

La Società può inoltre compiere, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie anche reali a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio”.

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, CODICE CIVILE)

In conseguenza dell'operazione di fusione, lo statuto della Società Incorporante, che si allega al presente atto *sub Allegato A*), non subirà modificazioni per effetto dell'operazione di fusione (fatta salva la riduzione del capitale sociale intervenuta medio tempore per effetto della copertura perdite ex art. 2482-bis c.c. e l'ulteriore riduzione volontaria del capitale sociale che saranno deliberate dalla medesima assemblea di Miroglio Fashion S.r.l. che approverà il presente Progetto – lo statuto della Società Incorporante qui allegato già tiene conto di tali riduzioni del capitale).

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

Procedimento semplificato

Il socio unico di entrambe le società partecipanti alla Fusione ha espresso parere favorevole alla convocazione ed all'assunzione della delibera di fusione, anche in data antecedente rispetto ai termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies del Codice Civile, in considerazione del preminente interesse sociale alla rapida conclusione del procedimento, così come consentito dai medesimi articoli.

Il medesimo socio unico ha altresì rinunciato alla predisposizione della situazione patrimoniale di riferimento ai sensi del terzo comma dell'art. 2501-*quater*, comma 3 del Codice Civile, nonché, per quanto ad abbondanza attesa la struttura dell'operazione, alla relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE (ART. 2501-TER, C.1, N. 3)

Considerato che sia la Società Incorporanda che la Società Incorporante sono interamente possedute dalla capogruppo Miroglio S.p.A. si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del Codice Civile.

La Società Incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale al servizio della Fusione e non è previsto alcun rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 4 E N. 5)

Considerato che sia la Società Incorporanda che la Società Incorporante sono interamente possedute dalla capogruppo Miroglio S.p.A., non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle quote della Società Incorporante e, conseguentemente, non si rende neppure necessario stabilire la data dalla quale tali quote partecipano agli utili.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6)

A. Effetti reali della Fusione

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, c.c., gli effetti della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. o dalla data successiva che verrà stabilita nell'atto relativo.

B. *Effetti contabili e fiscali*

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3, c.c. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 7)

Non esistono categorie di soci per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 8)

Non è previsto alcun vantaggio particolare in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Come descritto in premessa, la presente operazione di fusione rientra in un più ampio processo di Riorganizzazione del Gruppo Miroglio, resosi necessario ed opportuno, in quanto la Società Incorporanda ormai da alcuni anni ha ridotto il perimetro del proprio business.

In particolare, la Riorganizzazione consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- quali effetti diretti della Fusione, (i) una semplificazione della struttura di Gruppo con riduzione di una *legal entity* (Miroglio Textile), con conseguente riduzione dei costi generali; (ii) una semplificazione della gestione amministrativa relativamente alle attività di logistica per effetto del passaggio della BU "Filo" da Miroglio Textile a Miroglio Fashion; (iii) una semplificazione della gestione amministrativa relativamente alle attività sia di logistica sia di supply chain per effetto del riposizionamento di Miroglio Maroc Sarl da società interamente controllata da Miroglio Textile a società interamente controllata da Miroglio Fashion; e (iv) il rafforzamento patrimoniale di Miroglio Fashion con incremento del proprio patrimonio netto; e
- quali ulteriori effetti del più ampio processo di Riorganizzazione, (v) il trasferimento della gestione della partecipazione nella controllata turca "Miroglio Marmara Tekstil

Limited Sirketi” dalla società Miroglio Textile alla società Sublitex a beneficio della quale la controllata turca svolge la maggior parte delle proprie attività; (vi) il trasferimento della gestione della partecipazione in Sublitex alla società Miroglio S.p.A. che ha quale oggetto sociale, fra le altre attività, il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società controllate e collegate e l’assunzione di partecipazioni in altre società; e (vii) il rafforzamento patrimoniale di Sublitex con incremento del proprio patrimonio netto.

10. CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA FUSIONE

Trattandosi di un’operazione che fa parte di un più ampio processo di Riorganizzazione, il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alla Scissione di cui al punto (iii) delle Premesse.

Il presente Progetto viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Miroglio Textile e da quello della società Miroglio Fashion e sarà pubblicato nel sito Internet delle società partecipanti alla Fusione. Il presente Progetto sarà altresì depositato in copia nelle rispettive sedi sociali, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla Fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale.

Allegato

“A”: Statuto sociale post Fusione della Società Incorporante (Miroglio Fashion S.r.l.)

Alba, li 23 settembre 2025

Miroglio Textile S.r.l.

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore

Roberto Alessandria

Miroglio Fashion S.r.l.

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Alberto Racca

STATUTO POST FUSIONE SOCIETA' INCORPORANTE

* * *

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Miroglio Fashion S.r.l.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Alba.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

** la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento, di manufatti confezionati per l'arredamento, di accessori dell'abbigliamento, di articoli sportivi e di articoli di "moda" in genere, quali – a titolo esemplificativo – bigiotteria, occhiali, orologi e profumi;

** l'importazione e l'esportazione di tessuti e di filati;

** lo svolgimento, per conto proprio e di terzi, di servizi doganali, di logistica, deposito, vigilanza, trasporto e spedizione nazionali ed internazionali.

La società può inoltre compiere, in Italia e all'estero, ogni altra attività ausiliaria e/o complementare alle precedenti, nonché le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie, sotto qualsiasi forma, anche reali a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 – Capitale e finanziamenti

Il capitale sociale è di euro 10.000.000 (diecimilioni) e può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci devono essere determinate in misura proporzionale al conferimento.

La società può acquisire risorse economiche presso i soci, senza o con obbligo di rimborso, ed in tal caso i finanziamenti possono essere fruttiferi o infruttiferi, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La società può emettere titoli di debito, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni sono divisibili. Esse sono liberamente trasferibili, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta dai soci, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Debbono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci:

- (1) che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- (2) inerenti lo scioglimento anticipato della Società, la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione e la sua revoca;
- (3) per l'emissione dei titoli di debito;
- (4) quando lo richiedano uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- (5) in qualsiasi altro caso sia richiesto dalla legge.

Le decisioni dei soci, comunque adottate, dovranno essere annotate nel Libro delle decisioni dei soci.

Sono riservati alla competenza dei soci, oltre alle decisioni sopra indicate:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del direttore generale con attribuzione dei relativi poteri, la determinazione dei loro compensi;
- 3) la nomina del revisore, del sindaco unico o del Collegio Sindacale e, in tale ultima ipotesi, del presidente del collegio sindacale, nonché la determinazione della retribuzione annuale degli stessi.

Articolo 8 – Consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso in forma scritta

Qualora vi sia una pluralità di soci, il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso in forma scritta è regolato dalle disposizioni appresso indicate.

Uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale comunicano a tutti i soci e agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni dal suo ricevimento entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Dai documenti debbono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione si intende perfezionata quando tutti i soci sono stati interpellati e tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale abbiano comunicato alla Società il proprio consenso alla proposta.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società.

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio risultante dal libro stesso ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonché, a seconda dei casi, il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono identificati preventivamente (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di qualunque natura, dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di tele-comunicazione, qualora l'amministratore che sarebbe dovuto essere il presidente della seduta secondo i criteri di cui sopra non si trovi nello stesso luogo del segretario la presidenza è assunta dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci.

La scelta della forma di amministrazione, la determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e la nomina dei componenti l'organo amministrativo viene effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari incarichi, potrà essere attribuito con decisione dei soci un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'organo amministrativo durerà in carica per il periodo determinato di volta in volta dai soci al momento della nomina.

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, a seconda dei casi, se nominati, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci. Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli altri consiglieri dovranno, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione con decisione dei soci. Il divieto non opera allorché l'amministratore ricopra tali cariche in società controllate direttamente od indirettamente dalla società, che controllano direttamente od indirettamente la società, o che sono soggette al comune controllo diretto od indiretto.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo. Deleghe di poteri e procure speciali

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 4° comma e 2475 5° comma codice civile, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad uno o più amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono conferire procure speciali ad amministratori, dirigenti o dipendenti della società, come pure a terzi, per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti. La stessa facoltà è riconosciuta agli amministratori con deleghe nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano:

- in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, al vice presidente, nonché agli eventuali amministratori delegati, nei limiti dei poteri conferiti;
- in caso di nomina di un amministratore unico, a quest'ultimo, senza limitazioni.

La rappresentanza della società spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, ai procuratori speciali eventualmente nominati i quali possono firmare in nome e per conto della società entro i limiti suddetti.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, salvo il caso in cui la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, dell'ora e del giorno della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, qualora l'amministratore che sarebbe dovuto essere il presidente della seduta secondo i criteri di cui sopra non si trovi nello stesso luogo del segretario, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti gli altri, con copia ai sindaci, il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento, entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società. La proposta è approvata qualora ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 17 – Sindaco unico e Collegio sindacale

Un sindaco unico o, in alternativa, un collegio sindacale, possono essere nominati con decisione dei soci anche se la relativa nomina non risulti obbligatoria per legge. La nomina di un sindaco unico non preclude il potere dei soci di derogare successivamente alla scelta di un organo monocratico a favore di quello collegiale, e viceversa.

Qualora, nell'ipotesi di nomina di un sindaco unico, quest'ultimo venga a cessare per una ragione diversa dalla naturale scadenza della carica, gli amministratori saranno tenuti a sottoporre quanto prima a decisione dei soci la sua sostituzione ovvero, in alternativa, alla nomina di un collegio sindacale.

In caso di nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

Nel caso in cui venga nominato il collegio sindacale, esso è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata, a seconda dei casi, dal sindaco unico o dal collegio sindacale. In tal caso, l'Organo di controllo, monocratico o collegiale, deve essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisore legale dei conti può tuttavia essere conferito con decisione dei soci, che determina il relativo corrispettivo, ad un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centoottanta giorni.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra i soci in proporzione alle partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata con decisione dei soci.

Articolo 21 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla sede della società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione da iscriverne nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci, con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. La comunicazione di recesso sarà comunque valida anche se inviata dal socio prima della trasmissione a lui della comunicazione di cui al presente comma.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea deve adottare le deliberazioni previste dall'articolo 2487 del codice civile, in ordine a:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti dei poteri dei liquidatori

Articolo 23 - Libro dei soci

Allo scopo di assicurare certezza ai rapporti sociali, la società istituisce e adotta il "Libro Soci" - da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili - e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente agli articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione di quota nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell'assemblea).

Pertanto il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, avranno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori dovranno eseguire, su richiesta di una delle parti ovvero su richiesta dell'erede o del legatario, nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio indirizzo di telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata; nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.